

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.03.2012

Presenti: Oblatore, Luraghi, Bertoletti, Zardo, Russo, Premazzi, Matarese, Cremona E., Baldan, Cremona R., Cremona F., Stanchina, Cremona L., Lamperti.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt.8 e 9 del D.Lgs.n.23/2011 e l'art.13 del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni con la L.n.214/2011, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

CONSIDERATO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art.14, comma 6, del D.Lgs.n.23/2011 conferma la potestà regolamentare degli enti locali, di cui agli artt.52 e 59 del D.Lgs.446/1997, anche per i nuovi tributi previsti dallo stesso provvedimento;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.n.446/1997, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del D.Lgs.n.446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art.13 del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni con la L.n.214/2011, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO – aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO – aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO – riduzione fino a 0,1 per cento
- 4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del testo unico di cui al D.P.R. n.917/1986 – TUIR (immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni), ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES), ovvero nel caso di immobili locati

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO così come previsto all'art.56 del D.L. 24/01/2012 n.1 - per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200;

TENUTO conto che i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'art.8, comma 4 del D.Lgs.n.504/1992 e cioè alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

EVIDENZIATO che è riservata allo stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni , non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'art.52 del D.Lgs.n.446/1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D.Lgs.n.241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;

VISTO il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 30.03.2012;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali registrati e trascritti;

VISTI i favorevoli pareri obbligatori di cui all'art.49 D.Lgs.267/2000;

CON voti 10 favorevoli e 4 contrari (Lamperti, Stanchina, Cremona F. e Cremona L.

D E L I B E R A

1 - di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria anno 2012:

ALIQUOTA DI BASE	0,92 PER CENTO
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE	0,4 PER CENTO
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,2 PER CENTO

2 - di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria anno 2012:

a) per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari a euro 200,00;

3 - di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;

4 - di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'imposta municipale propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2 del D.Lgs. n.446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- di rendere, con successiva separata votazione (10 favorevoli e 4 contrari Lamperti, Stanchina, Cremona F. e Cremona L.) , il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U.E.L.

**PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49, COMMA I, DEL
DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000 T.U.E.L.**

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto responsabile del settore economico/finanziario esprime, per quanto concerne la regolarità contabile, PARERE FAVOREVOLE.

Venegono Inferiore, lì 23/03/2012

Il responsabile del settore
Economico/finanziario
f.to Graziella Redaelli

Parere di regolarità tecnica

I sottoscritti responsabili dei servizi interessati esprimono, per quanto concerne la regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.

Venegono Inferiore, lì 23/03/2012

Il responsabile dell'Area
Tributi, Commercio, URP
e riscossione entrate
f.to Elena Guzzetti